



Regolamenti sulla sicurezza dei generi alimentari - Requisito di notifica di impresa alimentare

Capitolo 3 (solo per l'Australia) Codice dei Regolamenti sull'igiene e sulla sicurezza dei generi alimentari d'Australia e Nuova Zelanda

NOTA: I nuovi regolamenti sulla sicurezza dei generi alimentari non sono applicabili in Nuova Zelanda. Le disposizioni stabilite nel trattato fra l'Australia e la Nuova Zelanda non includono i regolamenti sull'igiene alimentare.

A chi si applica il requisito di notifica?

Il requisito di notifica si applica a quasi tutte le imprese alimentari d'Australia. Un'impresa alimentare è qualsiasi esercizio o attività che coinvolge la vendita di alimenti o la preparazione o la manipolazione di qualsiasi tipo di generi alimentari in vendita in Australia, ad eccezione di alcune aziende di produzione primaria.

All'atto pratico questo significa che il requisito di notifica si applica ad attività intraprese a scopo di beneficenza o a scopo comunitario nonché ad attività commerciali imprenditoriali o a progetti "straordinari" che coinvolgono la manipolazione e la vendita di alimenti, compresi gli esercizi che non si ritengono tali quali farmacie, sale cinematografiche, negozi di articoli casalinghi, distributori di benzina e piscine, se hanno in vendita alimenti confezionati o alimenti di altro genere.

Le eccezioni vengono sottoelencate.

- Aziende agricole, aziende di acquicoltura, vigneti, o frutteti, purchè non vendano o forniscano alimenti direttamente al pubblico o non sottopongano a lavorazione i loro prodotti.
- La notifica non si richiede per singoli distributori automatici o per veicoli che vengono utilizzati esclusivamente per il trasporto di generi alimentari, tuttavia le aziende che gestiscono i distributori automatici ed i veicoli per il trasporto dei generi alimentari dovranno fornire la notifica richiesta per il loro esercizio.

Gli enti di beneficenza ed i circoli comunitari dovrebbero informarsi prima di presentare una notifica all'autorità competente, perchè nei vari Stati e Territori potrebbero essere in atto sistemi più semplificati. Tuttavia come regola generale, essi sono tenuti a notificare all'autorità competente se hanno in programma iniziative che coinvolgono la vendita di generi alimentari.

Che cosa devo fare se la mia impresa è già in regola con la registrazione e con la licenza?

Nulla. La notifica è necessaria perchè l'autorità competente sappia quante imprese alimentari si trovano nella sua area e come contattarle per fornire loro guida e consulenza sulla sicurezza alimentare.

Gli Stati ed i Territori continueranno a prendere le decisioni che riguardano i requisiti della registrazione delle imprese alimentari nell'ambito del loro Stato e Territorio, e tali requisiti continueranno ad essere applicabili ai sensi delle Nuove Leggi Statali sull'Igiene dei Prodotti Alimentari. Se la vostra impresa è già in regola con la registrazione e con la licenza, i nuovi requisiti non incideranno su di voi.

Il requisito di notifica si applica solo alle imprese alimentari che non sono in regola con la registrazione e con la licenza ed alle imprese alimentari che si trovano negli Stati o Territori in cui attualmente non c'è un sistema di registrazione.

Che cosa devo fare se la mia impresa alimentare non è in regola con la registrazione e con la licenza?

Ai sensi del Regolamento 3.2.2 *Pratiche della Sicurezza Alimentare e Requisiti Generali*, le imprese alimentari sono tenute a dare le informazioni sottoindicate all'autorità competente preposta al controllo della sicurezza alimentare della loro area. Questa autorità generalmente è il comune ma in alcuni Stati e Territori potrebbe essere il Ministero della Sanità o l'Unità della Sanità Pubblica e dell'Ambiente, in base alla situazione di ciascuna giurisdizione.

La notifica non è un procedimento di approvazione e non bisogna soddisfare requisiti speciali. Tuttavia dovete fornire all'autorità competente i seguenti:

- particolari della vostra impresa ossia il nome dell'attività ed il nome e l'indirizzo del proprietario;
- informazioni sul tipo di impresa, affinché l'autorità competente possa fare una stima del livello dei rischi (cioè se esercitate attività di vendita, produzione, trasporto, preparazione, ristorazione o vendita con mezzi mobili), gli alimenti prodotti o forniti, la dimensione dell'impresa, ed alcune domande specifiche che si riferiscono alla fornitura di prodotti ad alto rischio e la fornitura di prodotti ad individui che sono più a rischio di contrarre malattie per via alimentare; e
- l'ubicazione di tutti i locali di vostra proprietà situati nell'area dell'autorità competente.

I rivenditori di generi alimentari con mezzi mobili devono anche dare informazioni sui siti dove svolgono la propria attività e sul luogo in cui custodiscono il loro veicolo.

Quando entra in vigore il requisito di notifica?

Ai sensi del Regolamento 3.2.2 *Pratiche della Sicurezza Alimentare e Requisiti Generali*, il requisito di notifica dovrebbe entrare in vigore a febbraio 2002. Però in alcuni Stati e Territori potrebbe entrare in vigore più avanti. Questo dipende dalla data in cui gli Stati e Territori cambiano le leggi sull'Igiene Alimentare, se decidono di introdurre questo nuovo requisito nell'arco di 12 mesi, oppure se decidono di lasciare la data dell'entrata in vigore a febbraio 2002.

Per le imprese esistenti la notifica va fatta entro tre mesi dalla data sopraindicata. Per quelle nuove non appena entrano in vigore le nuove leggi e prima dell'apertura dell'attività.

Devo fare la notifica più di una volta?

No. La notifica va fatta una volta sola purchè le informazioni che avete dato siano corrette. Tuttavia se dovessero esserci dei cambiamenti, per esempio nome, indirizzo, proprietario o tipo di attività svolta, dovete informare l'autorità competente prima che avvengano i cambiamenti.

C'è un modulo di notifica?

I moduli di notifica sono stati messi a punto per l'utilizzo delle autorità competenti. Il formato a volte cambia ma le informazioni richieste sono le stesse. Il documento sulla Politica della Notifica dell'ANZFA fornisce ulteriori informazioni sull'argomento. La pubblicazione avrà luogo a giugno 2001 e sarà disponibile sul sito internet dell'ANZFA. Per avere informazioni sul requisito di notifica e per procurarvi i moduli appositi mettetevi in contatto con il vostro comune locale o con l'unità della pubblica sanità.

Avete bisogno di maggiori informazioni?

Una copia dei regolamenti, delle linee guida e di altri fogli informazioni e materiale di supporto è disponibile sul sito internet dell'ANZFA (www.anzfa.gov.au). A mano a mano che i regolamenti entrano in vigore negli Stati e nei Territori, le imprese alimentari possono chiedere consiglio rivolgendosi direttamente all'Ufficiale Sanitario del Comune locale (*Environmental Health Officers*) o al Ministero della Sanità/Unità della Sanità Pubblica nello Stato o nel Territorio di residenza.

I dettagli per contattare il Ministero della Sanità ed il comune locale degli Stati e dei Territori sono inclusi in un foglio informazioni separato intitolato *Regolamenti sulla sicurezza dei prodotti alimentari - Informazioni & consulenza*.

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222 Fax: 02 6271 2278

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942 Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571